

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A SERVIZI O PRESTAZIONI AGEVOLATE E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE**

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai soggetti indicati nel successivo articolo 3, ai sensi delle sotto elencate leggi salvo successive modifiche e integrazione delle stesse:
- a. dell'art. 12 della Legge n. 241 del 7.8.1990
  - b. dell'art. 22 della Legge n. 412 del 30.12.1991
  - c. del Decreto Legislativo n. 109 del 31.3.1998 come modificato dal DL 130/2000 (nel testo individuati con DLGS 109)
  - d. del DPCM n. 221 del 7.5.99
  - e. Dlgs 112/98
  - f. DPCM n.242 del 04.04.01

**Art.2**  
**Pubblicità del regolamento**

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:

- a) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- b) deposito presso la Segreteria presso la quale il presente regolamento può essere consultato da ogni cittadino;
- d) pubblicazione di un estratto sul periodico di informazione del Comune "Il dialogo".

**Art.3**  
**Soggetti beneficiari**

Destinatari dei benefici economici di cui all'art. 1 sono le persone fisiche residenti nel territorio comunale e ivi dimoranti.

**Art.4**  
**Presentazione della domanda**

La concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a persone in stato di bisogno, potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi su modello predisposto dal Comune.

La domanda, diretta al Comune, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario, dal tutore in caso di interdetto. La stessa dovrà essere corredata da una autorizzazione all'uso dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

**Art.5**  
**Procedimento**

Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo al Responsabile dell'area socio-educativa che cura l'istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale.

Il responsabile dell'area socio educativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'area la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

#### **Art.6 Iter amministrativo**

Una volta acquisita l'istanza agli atti d'ufficio, è fatto obbligo al responsabile o delegato dallo stesso di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

#### **Art. 7 Definizione del beneficio**

Ai sensi degli artt. n.107 e 183 del D.Lgs. 267/00 il Responsabile dell'area socio educativa provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con propria determinazione alla definizione del beneficio e alla erogazione degli interventi richiesti.

#### **Art.8 Albo dei beneficiari**

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei beneficiari, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

L'albo è redatto annualmente a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

Per ciascun soggetto iscritto all'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome, e indirizzo di residenza;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizioni di legge o di regolamento in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) importo concesso (contributo erogato o agevolazione ottenuta)

Il Sindaco, mediante avvisi all'albo pretorio, assicura la consultazione dell'albo, depositato presso l'ufficio segreteria, da parte di tutti i cittadini interessati .

#### **Art.9 definizione degli interventi**

Il presente regolamento si applica ai servizi nel settore assistenza e sicurezza sociale. Ai sensi dell'art. 128 del Dlgs.vo 112 del 31.3.98 per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

In riferimento ai settori di cui sopra, i servizi erogati dal Comune sono i seguenti:

***Servizi scolastici integrativi:***

- scuola materna (retta di frequenza)

***Servizi socio assistenziali:***

- servizio di Assistenza Domiciliare Anziani
- servizio pasti anziani
- servizio di assistenza domiciliare
- centri socio educativi – attività diurne per disabili
- Trasporto anziani
- trasporti invalidi ed handicappati
- Integrazione rette R.S.A. (case di riposo)

***Interventi assistenziali***

- interventi economici straordinari per situazioni di emarginazione sociale (previa acquisizione di un atto di indirizzo indicante l'ammontare del contributo da parte della Giunta Comunale).

La valutazione delle domande e la definizione dell'eventuale agevolazione al costo del servizio o contributo dovrà tener conto dell'accesso del dichiarante a contributi erogati da Stato, Regione ecc. per la medesima finalità; in sede di valutazione delle domande l'Amministrazione Comunale si riserva di:

- indirizzare il richiedente all'utilizzo di benefici previsti da leggi nazionali e regionali
- integrare eventuali contributi, previsti da tali leggi
- rifiutare l'intervento richiesto.

**Art.10  
Obbligati agli alimenti**

Il responsabile di servizio e il responsabile del procedimento, a seguito di istanze presentate, verificano se esistono persone civilmente obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedervi, queste devono essere informate dei rispettivi obblighi di legge, prima di ogni intervento da parte dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le urgenze che conservano il diritto di rivalsa.

**Art.11  
Contributi economici straordinari**

In riferimento agli interventi assistenziali di cui all'art. 9 del presente regolamento il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica, a favore di soggetti il cui indicatore I.S.E.E. è inferiore alla soglia indicata nella colonna "A" della seguente tabella, nella misura massima di Euro 1.550,00 annui, da rivedere annualmente da parte della G.C.

In riferimento a quanto disposto dal DLGS 109 art. 3 comma 1, per la valutazione del diritto all'intervento comunale si dovrà tener conto non esclusivamente degli elementi forniti dal calcolo ISEE, ma anche di ulteriori elementi atti a valutare la situazione reale e contingente al momento della richiesta e che devono essere evidenziati in una relazione dell'Ass.Sociale.

L'ammontare del contributo sarà determinato con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Componenti nucleo familiare	Parametro	A
		SOGLIA MASSIMA in Euro
1	1	<b>4874,61</b>
2	1,57	<b>6209,69</b>
3	2,04	<b>7168,54</b>
4	2,46	<b>7926,20</b>
5	2,85	<b>8551,95</b>
6	3,2	<b>9139,89</b>
7	3,55	<b>9611,91</b>
8	3,9	<b>9999,20</b>
9	4,25	<b>10322,70</b>
10	4,6	<b>10596,98</b>

### **Art.12 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto della prestazione dell'istanza e nel corso del procedimento, anche mediante collegamenti informatici e telematici, verrà svolto nell'ambito della banca dati gestita dall'ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 166/2003 e successive modifiche coll'integrazione relativa alla "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

## **ACCESSO DEI CITTADINI A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

### **Art.13 Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Venegono Inferiore come individuate nell'elenco di cui al precedente art. 9.

La normativa di cui al presente regolamento verrà comunque utilizzata per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (art. 1 comma 1 dlgs 109)

### **Art.14 Nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza quale risulta alla data di presentazione della domanda di prestazione sociale o alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4 del Dlgs.vo 109. Per individuare la composizione del nucleo si rimanda all'art. 2 comma 2 e 3 del Dlgs.vo 109 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di definizione dei costi e delle soglie di reddito di ogni singolo servizio come da tabelle allegate, il Comune, preso atto della facoltà che gli viene attribuita dall'art. 3 - commi 1 e 2 Dlgs.vo 109 definisce:

- la composizione del nucleo familiare di riferimento che può essere estratto nell'ambito dei soggetti indicati dall'art. 2 del Dlgs. vo sopra citato.
- ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per ciascun servizio

### **Art.15**

#### **Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente- ISEE**

In riferimento al Dlgs. 109 l'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi imponibili, come individuati nella parte prima della tabella 1 del Dlgs. 109; l' indicatore di tali redditi (ISR) è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale (ISP) nella misura del 20% dei valori patrimoniali come individuati nella 2° parte della medesima tabella secondo questa formula:

$$ISE = ISR + ISP$$

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la seguente formula:

$$ISEE = \frac{ISR + ISP}{\text{parametro scala di equivalenza}}$$

#### **VIENE CANCELLATO IL CONTEGGIO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**

### **Art. 16**

#### **Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E.**

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Tale dichiarazione ha validità di 12mesi dal rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all' art. 4 comma 4 Dlgs. 109.

Ai sensi dell'art.4 comma 1 Dlgs109 per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate il Comune potrà tener conto di rilevanti variazioni delle situazioni economiche successive alla data di presentazione della dichiarazione medesima quali:

- perdita del posto di lavoro
- modifica della composizione del nucleo familiare che comportino significative variazioni del reddito in aumento o diminuzione.

Pertanto è possibile presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.

In caso di nuove dichiarazioni i soggetti potranno beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale.

**Art.17**  
**Rilascio attestazione ISEE**

Il Comune di Venegono Inferiore garantisce tramite convenzione con un CAF, per l'accesso ai servizi di cui all'art. 9 del presente regolamento, la dovuta assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE.

Nessun onere economico direttamente attribuibile alla compilazione è a carico del cittadino

**Art.18**  
**Acquisizione attestazioni**

Il cittadino che intenda richiedere prestazioni sociali agevolate per più di un servizio nell'ambito dell'amministrazione comunale è tenuto a presentare un'unica attestazione Isee.

I responsabili del procedimento devono acquisire d'ufficio copia dell'attestazione dell'indicatore eventualmente già depositata presso un altro ufficio del Comune.

**Art.19**  
**Determinazioni agevolazioni**

La soglia minima e massima e i criteri per l'applicazione dell'ISEE (individuazione degli utenti, percentuale di utilizzo di indennità, individuazione del nucleo da estrarre da quello anagrafico) al fine di determinare le agevolazioni da corrispondere per i differenti servizi di cui all'art. 9 del presente regolamento, sono definite dall'organo competente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'amministrazione Comunale.

La possibilità di concorso alla spesa è fissata nel massimo a euro 1.550,00 annue per nucleo familiare, comprensivo di ogni intervento fatto salvo l'aggiornamento che potrà essere effettuato annualmente sulla base del tasso di inflazione.

Da predetto limite sono esclusi gli interventi di ricovero di minori ed anziani in istituti e strutture protette.

L'ISEE personale e l'erogazione del beneficio verrà applicata tenuto conto del seguente schema:

H = costo del servizio effettivo per ogni unità di riferimento (es. pasti, trasporti.....)

K = reddito calcolato secondo la formula ISEE

Y = quota massima a carico dell'utente

Q = soglia massima per il costo completo del servizio derivante dalla colonna B della seguente tabella

Z = soglia minima ISEE per esenzione totale derivante dalla colonna A della seguente tabella

Calcolo per il pagamento dei servizi:

$$X = \frac{Y \times K}{Q}$$

L'Amministrazione Comunale erogherà agevolazioni a favore di richiedenti servizi comunali quando il calcolo ISEE degli stessi è inferiore alla soglia massima indicata nella tabella di seguito riportata:

Componenti nucleo familiare	Parametro	<b>SOGLIA MASSIMA in Euro Tariffa intera</b>
1	1	<b>7653,14</b>
2	1,57	<b>9749,22</b>
3	2,04	<b>11254,62</b>
4	2,46	<b>12444,13</b>
5	2,85	<b>13426,56</b>
6	3,2	<b>14349,64</b>
7	3,55	<b>15090,70</b>
8	3,9	<b>15698,75</b>
9	4,25	<b>16206,65</b>
10	4,6	<b>16637,26</b>

#### **Art. 20 Esenzioni**

Restano normate dai relativi regolamenti e/o deliberazioni le agevolazioni relative alla TARSU e ai Servizi Scolastici.

#### **Art. 21 Controlli**

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuate verifiche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di testi falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadono i benefici eventualmente ottenuti.

In caso di non veridicità dell'auto dichiarazione presentata, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso.

Per casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni l'ufficio competente adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

### **SCUOLA MATERNA**

Costo mensile del servizio effettivo: euro 180,07

Retta a carico dell'utente: **euro 137,00** per ogni bambino, **euro 80,00** per il secondo figlio

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

Costo effettivo del servizio: 15,70 euro all'ora

Costo massimo orario a carico dell'utente: **Euro 10,50 all'ora**

### **SERVIZIO PASTI ANZIANI**

Costo effettivo a pasto comprensivo di consegna: euro 7,55

Retta a carico dell'utente: 7,00 euro

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI**

costo massimo del servizio a carico dell'utente: pari al 25 % del costo orario effettivo del servizio

### **CENTRI SOCIO EDUCATIVI – ATTIVITA' DIURNE PER DISABILI**

Costo effettivo del CDD di Mozzate al mese: euro 933,92 escluso il trasporto

Costo massimo del servizio a carico dell'utente: € 166,00

Costo degli altri servizi: quello effettivo stabilito dai singoli enti

Costo massimo del servizio a carico dell'utente: 25% del costo effettivo

### **TRASPORTI ANZIANI**

Il servizio viene erogato a persone residenti a Venegono Inferiore con più 65 anni per recarsi a centri di riabilitazione, ospedali o ambulatori medici per un raggio massimo di Km.25.

costo massimo del servizio stabilito dal Comune:

2,50 euro per ospedale di Tradate

0,40 euro per ogni Km.

### **TRASPORTI INVALIDI E DISABILI**

Il servizio viene erogato a persone invalide o disabili residenti a Venegono Inferiore per recarsi a centri di riabilitazione, ospedali o ambulatori medici per un raggio massimo di Km.25.

costo massimo del servizio stabilito dal Comune:

€ 2,50 per ospedale di Tradate

€ 0,40 per ogni Km.

### **INTEGRAZIONE RETTE R.S.A**

Il Comune assume a proprio carico l'intero onere di ricovero solo a favore di cittadini privi di reddito proprio e in assenza di persone tenute al mantenimento ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile o che, se presenti versino nell'impossibilità economica ed assistenziale di provvedere al congiunto.

Il Comune richiede all'utente, a parziale copertura dell'onere di ricovero, il proprio reddito individuale di qualsiasi natura, senza esclusione alcuna. Per le esigenze personali viene riservata una quota adeguata. Qualora il concorso diretto dell'utente, non raggiunga la copertura dell'ammontare della retta, è richiesto un contributo alle persone obbligate secondo l'ordine previsto dall'art. 433 C.C. e art. 437 C.C.

### **TELESOCCORSO**

Il servizio viene erogato dalla cooperativa "IRIS" di Gallarate

Si prevede la riduzione sul costo del canone mensile

Costo mensile del servizio euro 25,82 più IVA